



# MUNICIPIO DI CORDENONS

PROVINCIA DI PORDENONE

ORDINANZA N. 5 DEL 21 LUGLIO 1975

N. 6170 di protocollo

I N D I V U L G A Z I O N E

- C O R D E N O N S -

OGGETTO DELL'ORDINANZA: Norme igienico sanitarie a carattere generale.

I L S I N D A C O

Visti i Regolamenti Comunali di Polizia Urbana, Igiene, Edilizia e Rurale;

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie;

Visto l'art.152 della Legge Comunale e Provinciale 1915;

O R D I N A

Nel centro urbano e zone limitrofe, la raccolta e l'asportazione delle immondizie e delle materie putrescibili, nonché la costituzione di depositi di detti materiali come ferro, carcasse di auto, moto, cicli, stracci e materiale vario, sono disciplinate come appresso.

Le immondizie e le materie putrescibili provenienti dalle case, dagli esercizi pubblici e, in genere, dagli spacci di vendita al pubblico devono essere tenute, fino al momento della loro asportazione in sacchetti di plastica ermeticamente chiusi.

Sono severamente vietati il gettito delle immondizie e di materiali putrescibili o meno ed il loro deposito, anche temporaneo, nelle pubbliche vie o nei terreni pubblici o privati.

Le aree entro i fabbricati od interposti ad essi, come pure le strade praticabili, sia private che consorziali ed i tratti di terreni fiancheggianti le strade devono essere tenuti sgombri da qualsiasi materiale e sfalciati dalle erbacce ogniqualvolta occorra, a cura dei proprietari, amministratori o conduttori.

Eventuali depositi di materiale vario e di qualsiasi natura - onde evitare deturpamenti all'ambiente naturale - dovranno essere autorizzati dal Sindaco previo parere dell'Ufficiale Sanitario, del Capo Ufficio Tecnico e del Comando di Polizia Urbana.

Inoltre i terreni esistenti nel perimetro urbano devono essere tenuti sgombri da erbacce od altro a evitare che siano rifugio di topi campagnoli.

Entro l'area del perimetro urbano od a distanza non inferiore a m.500 dal perimetro stesso è severamente vietato accendere fuochi che producano fumi o cattivi odori.

### DEGLI ESERCIZI PUBBLICI

Negli spacci di vendita al pubblico di generi alimentari, allo ingrosso o al minuto, oltre alle prescrizioni contenute nel Regolamento di Igiene, devono osservarsi scrupolosamente le seguenti norme:

- 1 - i preparati di carne, il pane, le paste, i dolci, la frutta e la verdura e, in genere, qualsiasi sostanza alimentare che si consumi senza previa cottura, lavaggio o dipellamento, o simile, devono essere protetti contro l'inquinamento ad opera della polvere e delle mosche, con l'impiego di mezzi idonei;
- 2 - è vietata l'esposizione all'aperto, fuori dallo spaccio, di sostanze quali quelle di cui al precedente punto n.1;
- 3 - i locali tutti adibiti alla vendita ed i rispettivi retrobottega devono essere mantenuti perfettamente puliti ed i rifiuti e la spazzatura raccolti in sacchetti di plastica, restando severamente vietato l'abbandono, l'accumulamento, il deposito delle medesime, in qualsiasi luogo aperto o visibile al pubblico.

Tutti i conduttori di pubblici esercizi sono obbligati a spazzare, ogniqualvolta occorra i medesimi ed il prospiciente marciapiede.

I locali di vendita ed i magazzini devono essere imbiancati con una zoccolatura di mt.2 di altezza di materiale lavabile ed impermeabile due volte all'anno ed ogniqualvolta le condizioni igienico-sanitarie del locale lo richiedano.

Le case, le loro attinenze ed i cortili, dovranno essere tenuti assolutamente sgombri da immondizie.

I servizi igienici annessi agli esercizi pubblici devono essere forniti di acqua corrente a chiusura idraulica ed essere areati dallo esterno.

./.

DELLA QUIETE PUBBLICA

Il suono dei jubox, giradischi, televisori e simili degli esercizi pubblici, dopo le ore 23.00, dal 1° maggio al 30 settembre e dopo le ore 22.00, dal 1° ottobre al 30 aprile, dovrà essere udibile soltanto entro l'area dell'esercizio stesso.

Le stesse norme di cui sopra dovranno essere osservate anche nelle abitazioni private.

Le professioni o mestieri ed attività lavorative e ludiche in genere, che per la loro natura possano arrecare disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone, dovranno osservare il seguente orario:

dal 1° maggio al 30 settembre:

dalle ore 7.00 alle ore 12.30

dalle ore 15.00 alle ore 20.00

dal 1° ottobre al 30 aprile:

dalle ore 7.30 alle ore 12.30

dalle ore 14.30 alle ore 20.00

In occasione di gare o per altri motivi riconosciuti validi dall'Amministrazione Comunale, potranno essere concesse deroghe all'orario di cui sopra.

I contravventori alle presenti norme saranno puniti a termini di legge.

Il Comando di Polizia Urbana e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della scrupolosa osservanza.

LSB/



IL SINDACO

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Antonio Longo", written over the printed text "IL SINDACO".